

---

# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

---

21 GIUGNO 2022  
ORLANDI S.P.A.

# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

## INDICE

1. GENERALE.....	2
2. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA/ORDINI DI ACQUISTO .....	2
3. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI.....	2
4. PACKAGING .....	3
5. CONSEGNA, RITARDI E PENALITA' .....	3
6. PREZZI E PAGAMENTI.....	3
7. GARANZIE SUI PRODOTTI .....	4
7.1 CONFORMITÀ QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL PRODOTTO .....	4
7.2 CONFORMITÀ QUALITATIVA DEL SISTEMA.....	4
8. VERIFICA DELLE FORNITURE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' .....	5
9. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI FORNITORI (Mercato Automotive).....	6
10. INDICATORI DI QUALITA' E DI SERVIZIO (Mercato Automotive).....	7
11. APPROVAZIONE DELL'IDONEITA' DELLE CAMPIONATURE (Mercato Automotive).....	7
12. GESTIONE DELLE MODIFICHE.....	7
13. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE .....	7
13.1 REGOLAMENTO (CE) N°1907/2006 REACH .....	8
13.3 DIRETTIVE 2002/95/CE, 2011/65/CE E 2002/96/CE e smi.....	9
13.4 CONFLICT MINERALS.....	9
13.5 DECRETO LEGISLATIVO UE 679/2016 .....	9
14. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA .....	9
15. PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	9
16. RISOLUZIONE.....	10
17. RISERVATEZZA.....	10
18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	10
19. CLAUSOLA SALVATORIA .....	11
20. D.LGS 231/01 E CODICE ETICO.....	11

## 1. GENERALE

Con “Orlandi” deve intendersi **Orlandi S.p.A., P.Iva:03524600156** –

**Sede Legale: Viale xxiv Maggio 3 - Gallarate (VA)**

I siti produttivi e logistici, rispettivamente:

Sito Produttivo

**Viale XXIV Maggio, 3 - 21013 Gallarate VA**

Sito Logistico

**Strada Prov.le 230, 19 - 13030 Formigliana VC**

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore (come di seguito definito) a favore di Orlandi (come di seguito definita), in esecuzione degli Ordini di Acquisto che dovessero essere di volta in volta emessi da Orlandi, salvo nel caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto scritto che disciplini termini e condizioni di fornitura di determinati beni o servizi. In tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie prime, semilavorati, prodotti, imballi e servizi, da esso disciplinate. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Orlandi. Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate al particolare acquisto per il quale vengono pattuite.

Il Fornitore non potrà cedere ovvero subappaltare a terzi, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura, se non espressamente autorizzato per iscritto da Orlandi e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di Orlandi per tutte le attività poste in essere dal terzo cessionario o subappaltatore.

## 2. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA/ORDINI DI ACQUISTO

Il Contratto di Fornitura si perfeziona attraverso l’emissione da parte di Orlandi e l’accettazione “conferma d’ordine” da parte del Fornitore di un Ordine di Acquisto.

L’inizio dell’esecuzione della fornitura oggetto dell’Ordine di Acquisto da parte del Fornitore costituisce accettazione dell’Ordine di Acquisto e delle presenti Condizioni Generali da parte del Fornitore, anche in mancanza di altre formalità. L’accettazione dell’Ordine di Acquisto comporta l’integrale e incondizionata accettazione di tutte le condizioni ivi previste nonché delle presenti Condizioni Generali.

## 3. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti conformi alle **specifiche definite**; ogni aggiornamento o modifica sui Prodotti o sui processi di realizzazione dei prodotti, deve essere preventivamente segnalato e successivamente condiviso per iscritto e comunque dovrà essere effettuato nel rispetto delle tempistiche, delle modalità e degli aspetti economici concordati con Orlandi.

#### **4. PACKAGING**

Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti con un imballo idoneo al trasporto al fine di prevenire danneggiamenti e problemi di qualità. Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati presso lo stabilimento Orlandi oppure presso il magazzino di Formigliana, gli stessi saranno accettati con riserva. Nella successiva verifica, qualora risultassero con imballo danneggiato, Orlandi avrà il diritto di rifiutare la spedizione e rispedirla al Fornitore, addebitando ogni costo. Tutti gli imballi utilizzati per la spedizione dei materiali dovranno essere individuati nei documenti riportando le seguenti informazioni:

- Ragione sociale del fornitore
- Data di spedizione
- Numero di ordine
- Il codice, la denominazione commerciale
- La quantità
- Il lotto di produzione
- La data di scadenza
- Numero di colli.

Ogni materiale spedito deve essere corredato di tutti i documenti richiesti nell'ordine. Eventuali modifiche delle istruzioni di imballaggio elaborate dai fornitori dovranno essere concordate con la Qualità e la Logistica Orlandi.

In caso di trasporto di materiali in regime ADR/IATA/IMDG, devono essere adottate tutte le misure previste dai regolamenti cogenti.

#### **5. CONSEGNA, RITARDI**

Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti secondo le quantità, le tempistiche e nei luoghi indicati nell'ordine di acquisto. Consegne parziali non sono accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in forma scritta tra le Parti. Qualora insorgano difficoltà nel rispettare i termini di consegna, il fornitore è obbligato a darne immediata e preventiva comunicazione ad Orlandi.

#### **6. PREZZI E PAGAMENTI**

I prezzi indicati sugli ordini dagli Acquisti Orlandi sono quelli considerati validi ai fini della fatturazione ed eventuali variazioni o modifiche potranno essere effettuate soltanto dalla medesima funzione. Sono escluse variazioni retroattive dei pezzi.

Le fatture dovranno essere predisposte, emesse e gestite nel rispetto delle disposizioni di legge; Orlandi effettuerà il pagamento nel modo ed alla scadenza indicati nell'Ordine di Acquisto, subordinatamente al ricevimento delle fatture, debitamente compilate, nonché di ogni correlato tipo di documentazione qualora richiesto dalla legge.

Se non preventivamente autorizzato per iscritto da Orlandi, il Fornitore si impegna a non trasferire o cedere a terzi alcun credito che possa vantare nei confronti di Orlandi.

## 7. GARANZIE SUI PRODOTTI

### 7.1 CONFORMITÀ QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL PRODOTTO

Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti, sia a quanto indicato nell'Ordine di Acquisto sia a quanto dichiarato nella distinta di spedizione. Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Prodotti, Orlandi, avrà la facoltà di:

- a) Accettare le tolleranze per le differenze quantitative definite contrattualmente;
- b) Orlandi ha la facoltà di restituire la parte della fornitura risultata eccedente, con possibilità, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio di quest'ultimo, o addebitare al medesimo gli oneri di stock;
- c) Fatto salvo quanto previsto al precedente §6, chiedere al Fornitore di provvedere immediatamente al reintegro dei materiali mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa (ivi compresi eventuali extra costi dovuti a esigenze logistiche) rimangano a carico del Fornitore.
- d) Il Fornitore è responsabile per la qualità dei prodotti forniti, anche in caso di ispezione svolta da Orlandi e si impegna a garantire i materiali esenti da vizi e non conformità constatati. Il Fornitore deve accertare che le verifiche soddisfino i requisiti di qualità al fine di garantire **Zero Difetti**.
- e) Al verificarsi di situazioni critiche fermi linea, problemi di qualità ricorrenti, reclami da parte del cliente finale), Orlandi ha il diritto di chiedere al Fornitore specifici controlli supplementari, al fine di rilevare i problemi verificatisi e non rilevati dai controlli posti in essere dal Fornitore durante la produzione. Il fornitore si obbliga a effettuare tutti i controlli necessari atti a garantire l'affidabilità e l'idoneità delle materie prime alla funzione e all'impiego richiesti, come indicato nella documentazione tecnica fornita ad Orlandi Il fornitore deve disporre di un sistema che garantisca:
  - a) L'identificazione delle materie prime e dei semilavorati in giacenza nei propri magazzini;
  - b) L'identificazione dello stato di avanzamento dei prodotti in relazione ai requisiti di controllo;
  - c) L'identificazione del prodotto non conforme per evitarne l'involontario utilizzo o la consegna;
  - d) L'identificazione del prodotto finito e deliberato conforme.

Il Fornitore è tenuto ad applicare e rispettare la metodologia **FIFO** (First In First Out).

### 7.2 CONFORMITÀ QUALITATIVA DEL SISTEMA

Orlandi si auspica che il fornitore disponga di un sistema che consenta di individuare e risalire in modo inequivocabile, per ogni lotto di produzione, alla data di fabbricazione, agli esiti dei controlli e delle prove a cui sono stati sottoposti i prodotti ed alle eventuali azioni correttive attuate. Tale requisito si applica anche a materiali e alle lavorazioni realizzati da subfornitori. E' responsabilità del fornitore mantenere tale documentazione per un tempo di 10 anni dalla data dell'ultima fornitura.

Per le forniture relative al mercato Automotive, il Fornitore garantisce di essere certificato ISO 9001 da un Ente di Certificazione accreditato e riconosciuto. E' anche apprezzabile che i fornitori strutturino il sistema gestione qualità avendo come obiettivo la conformità alla norma IATF 16949. I fornitori di prodotti non utilizzati per il mercato Automotive, non in possesso di tale certificazione devono comunque garantire l'applicazione dei principi fondamentali della normativa in questione. In tal caso,

la valutazione del fornitore verrà effettuata mediante audit e richiesta di compilazione di un questionario.

In ogni caso, il Fornitore si impegna ad implementare un sistema di qualità basato sullo standard ISO 14001 o comunque a garantire una gestione di salvaguardia dell'ambiente e l'applicazione delle regole in conformità alla normativa ISO 45000 sulla sicurezza nei posti di lavoro.

## **8. VERIFICA DELLE FORNITURE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'**

Orlandi non è tenuto ad effettuare dei controlli in accettazione, tranne che per ricercare danni dovuti al trasporto e difetti visibili del prodotto. Il Fornitore è quindi totalmente responsabile dei prodotti forniti e si impegna ad effettuare tutti i controlli necessari a garantire che questi siano esenti da vizi o difetti di fabbricazione. Orlandi si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli di conformità sui prodotti di fornitura:

- a) Presso il fornitore e/o suoi subfornitori;
- b) In accettazione arrivi utilizzando piani di campionamento. Nel caso venga rilevato una parte non conforme l'intero lotto potrà essere considerato tale;

La gestione degli eventuali prodotti non Conformi verrà effettuata secondo quanto indicato di seguito.

- a) Prodotti la cui non conformità è stata causata da materie prime o sostanze d'acquisto. La Qualità di Orlandi può decidere, in accordo con il fornitore, di:
  - Trattare l'intero lotto potenzialmente non conforme da smaltire o renderlo al fornitore, con o senza richiesta di sostituzione, in funzione delle necessità;
  - Far fare dei campionamenti mirati sui restanti contenitori oggetto della fornitura con personale proprio o di fornitori terzi nel proprio stabilimento a spese e rischio del fornitore; i prodotti non conformi rilevati durante la selezione vengono poi resi al fornitore o rilavorati nel proprio stabilimento o da fornitori terzi a spese del fornitore.
- b) Gestione delle azioni correttive

Al rilevamento di una non conformità Orlandi emette un rapporto di non conformità.

Quando gli viene inviato un rapporto di non conformità, il fornitore si impegna ad analizzare la problematica ed a inviare ad Orlandi un file contenenti le Azioni correttive messe in atto per il NON ripetersi della problematica.

I fornitori che forniscono materia prima o semilavorati per il settore Automotive, al ricevimento di un rapporto di non conformità, devono compilare un rapporto di analisi del problema e trascrivere le azioni correttive secondo lo standard 8D report utilizzando il modulo di Orlandi e le tecniche specifiche del "**problem solving**". Se non diversamente richiesto, il fornitore deve inviare al reparto Qualità:

- Conferma del ricevimento del rapporto di non conformità entro 1 giorno lavorativo, indipendentemente dal fatto che gli venga richiesto di elaborare un 8D;
- Evidenza dell'applicazione delle azioni di contenimento effettuate entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del rapporto di non conformità, (4D);
- 8D contenente la pianificazione delle azioni correttive a lungo termine entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del rapporto di non conformità (8D);
- 8D che documenti l'efficacia delle azioni correttive a lungo termine effettuate sul primo lotto successivo alla loro implementazione.

Il fornitore deve sottoporre ad analisi tutti i resi e i prodotti non conformi rifiutati da Orlandi, fornire l'analisi delle cause e attuare le azioni appropriate per eliminarle e prevenire il loro ripetersi. Nel caso le azioni correttive non risultino efficaci o vi siano non conformità ripetitive, Orlandi si riserva di

applicare dei processi di contenimento definiti “**escalation process**” in accordo alla procedura interna, al fine di:

- Garantire le forniture conformi a quanto concordato;
- Supportare il fornitore per la risoluzione di problemi qualitativi che hanno causato la non conformità.

I Prodotti forniti sono, in ogni caso, assistiti dalla garanzia per i difetti e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge. Il fornitore è tenuto a fornire il massimo supporto e la necessaria cooperazione per un’analisi congiunta al fine di determinare le cause del problema e identificare la soluzione.

**c) Recupero dei costi derivanti da non conformità causate dai fornitori**

I costi derivanti da non conformità qualitative o logistiche imputabili ai fornitori verranno ad esso addebitati. Tali costi possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Costi di gestione della non conformità;
- Costi dei prodotti non conformi o delle lavorazioni che hanno generato la non conformità;
- Costi di gestione del prodotto non conforme quali selezioni, prove, rilavorazioni, movimentazione, trasporto, ecc.;
- Eventuali costi addebitati dai clienti di Orlandi per la gestione della non conformità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, selezioni, prove, rilavorazioni, movimentazione, trasporto;

**d) Autorizzazione eccezionale a forniture di prodotti non conformi (richiesta di deroga)**

Il fornitore non dovrà consegnare dei prodotti sui quali rilevi delle non conformità rispetto ai requisiti specificati senza aver ottenuto formale autorizzazione dalla Qualità. L’autorizzazione alla fornitura di prodotti non conformi dovrà essere ricevuta per iscritto da Orlandi. Eventuali costi indotti derivanti dalla non conformità verranno addebitati al fornitore.

Ogni contenitore di prodotto accettato in deroga dovrà essere opportunamente identificato con un cartello riportante la dicitura Materiale Accettato in Deroga. Inoltre, i prodotti accettati in deroga dovranno essere indicati nel documento di trasporto (DDT). Quanto sopra non si applica nel caso di non conformità riguardanti caratteristiche di sicurezza o soggette a vincoli legislativi, di omologazione o cogenti per i quali non può essere concessa alcuna deroga. Le parti convengono che qualora Orlandi contesti la fornitura per qualsiasi causa o motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando la controversia non sarà stata risolta in modo soddisfacente per entrambi.

## **9. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI FORNITORI (Mercato Automotive)**

Il fornitore potenziale deve fornire preliminarmente alcuni documenti e/o dichiarazioni di conformità rispondendo ad una apposita richiesta mirata a raccogliere in maniera strutturata informazioni sull’azienda, sul prodotto e/o servizio approvvigionato.

In funzione delle risposte e una volta completate le attività di qualifica, Orlandi decide se il potenziale nuovo fornitore possa essere inserito nella lista dei fornitori e decide se inviare una richiesta d’offerta al fornitore potenziale. La Qualità Orlandi individua i fornitori qualificati annualmente e, nel caso il fornitore non raggiunga il punteggio minimo pari a 60%, la Qualità proporrà agli Acquisti un piano di recupero. Documento rilevante ai fini dell’Ordine di Acquisto è la specifica tecnica di fornitura relativa al materiale a cui deve fare riferimento Acquisti e Fornitore nella fase di approvvigionamento. Il Fornitore si impegna a fornire Prodotti conformi alla Specifica tecnica; ogni aggiornamento o modifica sui Prodotti sarà effettuato nel rispetto delle tempistiche, delle modalità e degli aspetti economici concordati per iscritto con Orlandi Il fornitore deve garantire la disponibilità e l’aggiornamento della

documentazione tecnica. Il fornitore deve predisporre e mantenere aggiornata tutta la documentazione necessaria a garantire e a comprovare la conformità dei prodotti ai requisiti richiesti. Tali documenti devono essere prontamente resi disponibili su richiesta.

#### **10. INDICATORI DI QUALITÀ E DI SERVIZIO (Mercato Automotive)**

Orlandi ha definito un indicatori per la qualità di fornitura. Ogni 6 mesi il fornitore Automotive riceverà un livello di performance specifico del periodo in questione. Se l'indice risultasse inferiore al minimo stabilito, il fornitore deve preparare un piano di azioni correttive per il rientro nei limiti stabiliti.

#### **11. APPROVAZIONE ALLE CAMPIONATURE PER BENESTARE (Mercato Automotive)**

Orlandi considera necessaria la campionatura per il benessere alla fornitura campionature se i prodotti non sono mai stati acquistati dal Fornitore.

Se non diversamente indicato, la fornitura dei campioni deve essere accompagnata dalla documentazione PPAP e più specificatamente:

- PSW-Part Submission Warrant
- TDS
- MSDS
- Certificato di Analisi
- Conformità Legislativa (qualora necessaria)
- Control Plan
- Eventuale campione di riferimento

Al completamento della fase di PPAP il fornitore è tenuto a mantenere presso il proprio stabilimento un campione realizzato con le medesime modalità / attrezzature definitive e conformi a quanto campionato e condiviso con il PPAP con la Qualità Orlandi. Il Fornitore si obbliga a conformarsi a:

- A.P.Q.P. (Advanced, Product, Quality Planning): In caso di assegnazione di un nuovo ordine il fornitore in questione dovrà pianificare e monitorare l'avanzamento delle attività di sviluppo del prodotto e del processo, che portano alla preparazione della documentazione di cui al §11, attraverso un opportuno APQP.

#### **12. GESTIONE DELLE MODIFICHE**

Il fornitore deve disporre di un sistema che permetta di individuare la data di introduzione delle modifiche sul prodotto. Il fornitore deve:

- Identificare opportunamente la prima fornitura di prodotti modificati;
- Riportare la dicitura Lotto modificato nel documento di trasporto (DDT).

Questo vale anche per le modifiche ai prodotti affidati in sub-fornitura.

#### **13. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE**

Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Tutti gli articoli forniti (materiali, semilavorati, ecc.) devono rispettare le normative in tema di sicurezza ed ambiente applicabili del Paese ricevente. Il fornitore deve fornire l'evidenza del rispetto delle normative applicabili, in particolare per le seguenti norme:



### **13.1 REGOLAMENTO (CE) N°1907/2006 REACH**

Il Regolamento (CE) n°1907/2006 REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli (come definiti all'articolo 3 del Regolamento). I fornitori di articoli (materiali, semilavorati, componenti, assemblati, ecc.) ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento REACH dovranno rispettare le relative restrizioni richieste dalla norma e fornire nell'ambito del processo di approvazione del prodotto l'evidenza dell'avvenuta procedura di registrazione o di notifica delle sostanze in essi contenute e comunicare le informazioni relative all'eventuale contenuto di SVHC (Substances of Very High Concern).

### **13.2 LA SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA**

In accordo alle disposizioni del Regolamento (CE) n°1907/2006 REACH e (s.m.i.), il fornitore dovrà fornire contestualmente alla prima consegna le schede dati di sicurezza di tutte le sostanze e miscele componenti gli articoli forniti al fine di consentirne la sicurezza di utilizzo. Le schede di sicurezza dovranno essere redatte secondo quanto previsto dalle norme di riferimento; non saranno accettate schede di sicurezza non conformi. Qualora le schede di sicurezza vengano aggiornate, le nuove versioni dovranno essere automaticamente e tempestivamente inviate.

### **13.3 REGOLAMENTO CLP**

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche (CLP – Classification, Labelling and Packaging), pur basandosi sui principi e i requisiti delle Direttive 67/548/CE, relativa alle sostanze pericolose, e 1999/45/CE, sui preparati pericolosi, riprende il GHS, Global Harmonization System, che promuove un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale.

Tale armonizzazione ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, la libera circolazione delle sostanze, delle miscele chimiche e degli articoli all'interno della U.E., rafforzando la competitività e l'innovazione.

### **13.4 NORMATIVA DETERGENTI**

Il Regolamento (CE) n. 648/2004 sui detersivi armonizza i metodi di controllo per determinare la biodegradabilità di tutti i tensioattivi utilizzati nei detersivi, che riguardano la biodegradabilità primaria e completa. Le prove devono essere effettuate in laboratori che soddisfino le norme riconosciute a livello internazionale.

I produttori devono assicurare che i loro prodotti soddisfino i requisiti della normativa, mettendo a disposizione delle autorità competenti i fascicoli sui risultati delle prove e una scheda tecnica degli ingredienti per il personale medico.

Le informazioni sulle confezioni dei detersivi devono essere leggibili, visibili e indelebili, devono riportare i dati di contatto dei produttori e la scheda tecnica. Le etichette sui detersivi venduti per uso pubblico devono fornire dettagli sui dosaggi raccomandati per i diversi tipi di lavaggi in una lavatrice standard. Negli ultimi anni, la normativa è stata modificata per armonizzare le norme sulla limitazione del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi da bucato e da lavastoviglie per uso domestico.

### **13.5 DIRETTIVE 2002/95/CE, 2011/65/CE E 2002/96/CE e smi**

La direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive) e la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) disciplinano l'uso di sostanze pericolose, quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) e etere di difenile polibromurato (PBDE), ed il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di tali apparecchiature. I fornitori dovranno fornire in occasione del processo di approvazione del prodotto una certificazione relativa all'adempimento degli obblighi derivanti da esse.

### **13.6 CONFLICT MINERALS**

Il 22 agosto 2012, la United States Securities and Exchange Commission annuncia l'adozione delle norme definitive relative ai "conflict mineral" di cui alla Sezione 1502 della Normativa Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ("Conflicts Minerals Rules").

I "conflict minerals" includono oro, columbite-tantalite (coltan), cassiterite, wolframite e i loro derivati, attualmente limitati a tantalio, stagno e tungsteno.

Nel caso in cui un qualsiasi Prodotto, o un suo componente, contenga qualsiasi minerale appartenente a tale categoria il Fornitore dovrà comunicarlo immediatamente a Orlandi per iscritto tali Conflict Mineral e fornire tutte le informazioni necessarie al fine di ottemperare ai requisiti delle relative disposizioni nazionali / internazionali vigenti in materia di "Conflict Minerals". L'obbligo di segnalare l'uso dei "Conflict Minerals" sarà continuo.

### **13.7 DECRETO LEGISLATIVO GDPR UE 679/2016**

Orlandi tratta le informazioni secondo il codice in materia di protezione dei dati personali (comunemente noto anche come codice GDPR), che razionalizza, semplifica e coordina in un "Testo Unico" tutte le precedenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali. I fornitori dovranno rispettare le relative restrizioni richieste dalla norma.

## **14. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA**

Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente e applicabile in tema di dogane e import/export. Il Fornitore è tenuto a informare Orlandi di eventuali requisiti relativi a licenze di importazione/esportazione dei Prodotti in base alla legislazione italiana o estera sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali. Allo stesso tempo è tenuto ad informare Orlandi della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d'origine dei Prodotti. Il Fornitore inoltre dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i Prodotti:

- Paese d'origine dei Prodotti e dei relativi componenti;
- Tariffe doganali dei Prodotti;
- Persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni.

Su richiesta, il Fornitore fornirà in forma scritta eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e informerà Orlandi di eventuali cambiamenti.

## **15. PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Salvo diversa preventiva definizione e salvi i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore preventivamente comunicati a Orlandi, nel caso in cui, in connessione con lavori di ricerca,

progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati per un Prodotto, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne darà comunicazione a Orlandi e su richiesta di quest'ultima metterà a disposizione della stessa ogni documentazione ed informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. Una licenza gratuita dei diritti di proprietà intellettuale si riterrà automaticamente concessa a Orlandi per la produzione dei Prodotti (diretta e/o per il tramite di terzi), la vendita e l'uso in Italia e all'estero. Il Fornitore rappresenta e garantisce che i Prodotti e la relativa documentazione non violano alcun brevetto, copyright e/o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e che nessuna azione legale è pendente o viene minacciata a tal riguardo. Le informazioni tecniche fornite da Orlandi restano di proprietà della stessa e devono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione degli ordini. Il fornitore è tenuto a conservare la documentazione tecnica ed eventuali campioni con la massima cura e restituirle ad Orlandi quando gli sia richiesto.

## **16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Orlandi potrà risolvere i Contratti di Fornitura e/o gli Ordini di Acquisto qualora abbia notificato per iscritto al Fornitore l'inadempimento delle obbligazioni essenziali previste dalle presenti Condizioni Generali, dal Contratto di Fornitura e/o dall'Ordine di Acquisto ed il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a tale inadempimento (sempreché non si tratti di inadempimento non rimediabile) entro 30 giorni dalla data di detta notifica. Orlandi si riserva il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora il Fornitore dovesse essere sottoposto a procedura di fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale, o risulti inadempiente o incapace di adempiere ragionevolmente ai propri obblighi finanziari e commerciali. L'avvenuta risoluzione anticipata dei Contratti di Fornitura, non comporterà per Orlandi alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.

## **17. RISERVATEZZA**

Il Fornitore e Orlandi si impegnano a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare a terzi, senza il consenso dell'altra parte, qualsiasi documentazione o informazione, sia di natura commerciale o tecnica, qualificata come confidenziale dalla parte che le ha trasmesse all'altra parte in relazione ai Contratti di Fornitura, di conseguenza la parte ricevente dovrà utilizzare le informazioni soltanto per fini derivanti dall'esecuzione del Contratto di Fornitura. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni dell'Ordine di Acquisto o dei Contratti di Fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.

Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra parte, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta comunque inteso che, anche in caso di divulgazione, ciascuna delle Parti adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa. Ciascuna delle Parti si impegna a non riprodurre, le informazioni riservate, dell'altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto.

## **18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Le presenti Condizioni Generali, saranno regolate ed interpretate sulla base della legge italiana.

Per ogni controversia relativa alle Condizioni Generali è esclusivamente competente il FORO di Busto Arsizio.

#### **19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto di Fornitura siano giudicate invalide, illegali o non attuabili, da una corte o autorità competente, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente in vigore e valide nei limiti consentiti dalla legge e non saranno colpite, alterate o invalidate, a condizione che l'intenzione e lo scopo delle Parti non sia materialmente compromesso.

#### **20. D.LGS 231/01 E CODICE DI CONDOTTA**

Orlandi ha adottato il Codice di Condotta contenente i principi di etica aziendale in conformità al D.Lgs. n° 231 del 08/06/2001. Orlandi svolge la propria attività avendo come riferimento le disposizioni di un Codice Etico di Comportamento, messo a **disposizione sul proprio sito web**. Il Codice Etico di Comportamento si ispira ai principi di rispetto delle leggi vigenti, lealtà, correttezza e rigore professionale allo scopo di preservare l'integrità del patrimonio della società e salvaguardarne la rispettabilità e l'immagine, mantenendo rapporti di chiarezza e trasparenza con i propri azionisti e con i soggetti economici in generale. Orlandi non intrattiene rapporti d'affari con chi non ispiri la propria attività ai principi posti a fondamento di detto Codice; tutti i fornitori sono pertanto tenuti ad accettarlo espressamente impegnandosi a tenere un comportamento conforme alle previsioni in esso contenute.

L'osservanza ed il rispetto delle norme del presente Codice Etico, entra nei doveri generali di collaborazione, correttezza e di esecuzione del rapporto contrattuale secondo buona fede, ed il relativo impegno deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali, ed è richiesto anche in base e per gli effetti di cui all'art. 1175 c.c., 1176, 1337 c.c. e 1375 c.c.